

Legge sulle epizoozie (LFE)

del 1° luglio 1966 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale^{1;2}

decreta:

I.³ Principi

Art. 1 Epizoozie⁴

¹ Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che:

- a. possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi);
- b. non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi;
- c. possono minacciare specie indigene selvatiche;
- d. possono avere conseguenze economiche importanti;
- e. sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.

² Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.⁵ Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne:

- a. il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali;
- b. le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e
- c. la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.

RU **1966** 1604

¹ RS **101**

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁴ Tutti i tit. marginali della L sono trasformati in rubriche giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

Art. 1a Lotta contro le epizoozie

¹ Le epizoozie fortemente contagiose devono essere:

- a. estirpate il più presto possibile;
- b. combattute, per il resto, come le altre epizoozie.

² Le altre epizoozie devono essere:

- a. estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile;
- b. combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o
- c. sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga.

II. Organizzazione**Art. 2** Prescrizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana prescrizioni generali sulle competenze degli organi di polizia delle epizoozie.

Art. 3 Organizzazione cantonale, veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:⁶

- 1.⁷ Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.
2. I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad assumere i compiti loro affidati nell'applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie.
3. L'organizzazione cantonale deve garantire un'esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Art. 3a⁸ Commissioni d'esame⁹

¹ Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:¹⁰

- a. alle persone che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della presente legge;
- b.¹¹ ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della legge del 20 giugno 2014¹² sulle derrate alimentari.

² Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.¹³

³ Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge o della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari.¹⁴

Art. 4¹⁵**Art. 5** Ispettore degli apiari

¹ I Cantoni designano gli ispettori degli apiari e i loro supplenti e li retribuiscono.

² ...¹⁶

Art. 6¹⁷**Art. 7** Collaborazione di organizzazioni

¹ Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 249; FF **2011** 5017).

¹² RS **817.0**

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 249; FF **2011** 5017).

¹⁵ Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁶ Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁷ Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

² La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato.

³ La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso.

Art. 7a¹⁸ Identitas SA

¹ Identitas SA gestisce il sistema d'informazione concernente i dati sugli animali (banca dati sul traffico di animali) di cui all'articolo 45b.

² Al fine di garantire la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali, la Confederazione partecipa a Identitas SA. Ne detiene la maggioranza del capitale azionario.

³ Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici di Identitas SA. Può proporre all'assemblea generale rappresentanti della Confederazione per l'elezione in seno al consiglio d'amministrazione.

⁴ Il consiglio d'amministrazione di Identitas SA provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce ogni anno al Consiglio federale sul raggiungimento di tali obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica.

⁵ La gestione della banca dati sul traffico di animali è il compito centrale di Identitas SA.

⁶ Il Consiglio federale può delegare a Identitas SA ulteriori compiti necessari per l'attuazione di misure e per la gestione di dati nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari, a condizione che tali compiti siano strettamente connessi con il compito centrale di Identitas SA. Esso disciplina l'assunzione dei costi.

⁷ Identitas SA può fornire prestazioni commerciali a terzi, a condizione che queste non compromettano l'adempimento dei compiti federali. Per le sue prestazioni commerciali fissa prezzi di mercato e imposta la contabilità aziendale in modo tale da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento indiretto delle prestazioni commerciali non è consentito.

Art. 8 Controlli

¹ Gli organi di polizia delle epizootie, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli, agli oggetti e agli animali, in quanto sia necessario per l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

² Nell'esercizio delle loro funzioni, essi hanno qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

¹⁸ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, cpv. 1 e 5-7 dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5749; 2021 680; FF 2019 3451).

III. Provvedimenti di lotta

Art. 9¹⁹ Principio

La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizootia.

Art. 9a²⁰ Epizootie fortemente contagiose

¹ Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un'epizootia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell'effettivo che sono sensibili all'epizootia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall'epizootia e nella regione circostante;
- b. i casi in cui non è necessario uccidere l'intero effettivo colpito né eliminarlo;
- c. la procedura da seguire nel caso in cui l'epizootia non possa essere estirpata con l'uccisione e l'eliminazione degli effettivi infettati.

Art. 10 Provvedimenti generali di lotta²¹

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizootie fortemente contagiose e le altre epizootie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizootie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:²²

1. la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati;
- 2.²³ la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali;
- 3.²⁴ l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizootia;
4. l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci;
5. l'osservazione degli animali sospetti;

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

- 6.²⁵ il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto;
- 7.²⁶ l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche;
8. l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta;
9. la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta;
- 10.²⁷ l'omologazione e il modo d'uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie;
- 11.²⁸ l'approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi di sanità animale.
- ² La Confederazione ha la facoltà di:
- limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altre parti del Paese;
 - ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese;
 - dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.²⁹
- ³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.³⁰

Art. 10a³¹ Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizootie fortemente contagiose.

Art. 10b³² Limitazione del commercio delle derrate alimentari

Il Consiglio federale può limitare il commercio delle derrate alimentari per motivi inerenti alla polizia delle epizootie. Può affidare il controllo agli organi del controllo delle derrate alimentari.

Art. 11³³ Obbligo di diligenza e di annuncio

¹ Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizootie.

² Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all'ispettore degli apicoltori, la comparsa di epizootie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.³⁴

³ I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apicoltori sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apicoltori prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizootia.

IIIa.³⁵ Servizi di sanità animale

Art. 11a

¹ I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili.

² La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale.

³ Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni.

³² Introdotto dall'art. 59 n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1469; FF **1989** I 741).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

³⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU **1977** 1187; FF **1975** II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

⁴ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:

- a. sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari;
- b. sull'importo degli aiuti finanziari;
- c. sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari.

⁵ Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati.

IV. Traffico di animali, materie animali e altri oggetti

Art. 12 Divieto del traffico di animali; derogazioni

È vietato il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che, secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio di una epizoozia. Le derogazioni compatibili con la polizia delle epizoozie sono regolate dal Consiglio federale.

Art. 13³⁶ Controllo del traffico di animali

¹ Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica.

² Il detentore di animali ha l'obbligo di informare gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull'agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.

Art. 14³⁷ Identificazione e registrazione

¹ Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato nella banca dati sul traffico di animali. I costi dell'identificazione e della registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.³⁸

² La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni.

³ Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l'identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all'obbligo di identificazione e registrazione degli animali.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

Art. 15³⁹ Certificato d'accompagnamento

¹ Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l'azienda, il detentore emette un certificato d'accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell'animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d'accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizootie, le derrate alimentari e l'agricoltura. Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.⁴⁰

² Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d'accompagnamento. Può prevedere ch'esso:

- a. sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizootia;
- b. in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell'animale.

Art. 15a⁴¹ Registrazione del traffico di animali

¹ Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali.

² I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

Art. 15b⁴²**Art. 16⁴³** Estensione del campo d'applicazione delle prescrizioni in materia di controllo

Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione degli articoli 14–15a ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizootie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

⁴⁰ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5749; 2021 680; FF 2019 3451).

⁴² Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

Art. 17 Trasporto di animali e di materie animali

¹ ...⁴⁴

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di animali e di materie animali e sui mezzi usati a tale scopo.

Art. 18 Controllo su fiere, mercati, esposizioni e concorsi

¹ Le fiere, i mercati o le esposizioni, cui sono presentati animali della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina, sono posti sotto sorveglianza veterinaria e di polizia.

² A una fiera o un mercato di animali da reddito possono essere presentati soltanto quelli che il controllo veterinario di entrata non ha trovato ammalati né sospetti.

³ Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 15, nonché estendere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscono un rischio di trasmissione di epizoozie.⁴⁵

Art. 19 Alpeggio e svernamento

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per l'alpeggio, lo svernamento o altri spostamenti temporanei di animali.

Art. 20⁴⁶ Commercio del bestiame

¹ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.

² Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.⁴⁷

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.

⁴⁴ Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1347; FF **1996** IV 1).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1347; FF **1996** IV 1).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4237; FF **2002** 4208).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2008** 2269, **2013** 943; FF **2006** 5815).

Art. 21 Commercio ambulante, mandre transumanti

¹ Il commercio ambulante di animali è vietato.⁴⁸

² Il Consiglio federale può assoggettare a disposizioni restrittive la circolazione di mandre transumanti o vietarla.

Art. 22⁴⁹ Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.

Art. 23 Pulizia e disinfezione dei veicoli

I veicoli, impianti e utensili usati per il trasporto di animali sono dei veicoli puliti dopo ogni uso e, su ordine dell'autorità, disinfettati.

Art. 24⁵⁰ Importazione, esportazione e transito

¹ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

² Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)^{51,52}

³ Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizootia, l'USAV può:

- a.⁵³ limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; per la definizione delle zone e dei territori interessati dalle limitazioni o dai divieti può rinviare alle decisioni di esecuzione dell'Unione europea, anche se le zone e i territori in questione sono definiti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato;
- b. limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera;

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

⁵¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451).

c. sottoporre l'autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla.

⁴ L'USAV, d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), designa i posti d'importazione, esportazione e transito.⁵⁴

Art. 25⁵⁵ Visita veterinaria d'ufficio

¹ Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d'ufficio all'importazione, all'esportazione o al transito.

² Se non adempiono le condizioni per l'importazione, l'esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti.

³ Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.⁵⁶

Art. 26⁵⁷

Art. 27 Prodotti immunobiologici e altri preparati

¹ ...⁵⁸

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.⁵⁹

³ Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le spese sono a carico del fabbricante o dell'importatore.⁶⁰

⁴ Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrganismi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impedire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono responsabili dei danni.

⁵ Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere disposizioni.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I 34 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 2743).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁵⁷ Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁵⁸ Abrogato dall'all. n. II 9 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2790; FF **1999** 2959).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁶⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2790; FF **1999** 2959).

Art. 28⁶¹**Art. 29** Traffico di confine, transito per via aerea

Circa il traffico di confine e il transito per via aerea, il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti agli articoli 24 a 27.

Art. 30⁶² Controllo dei cani

¹ I cani devono essere contrassegnati. Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno.

² I cani devono essere registrati in una banca dati centrale. I Cantoni provvedono alla registrazione. La banca dati può anche contenere dati su cani che presentano disturbi del comportamento o su divieti di detenere animali.

V. Costi della lotta contro le epizootie⁶³**Art. 31** Assunzione dei costi⁶⁴

¹ I Cantoni in cui si trovano gli animali versano le indennità per perdite di animali e assumono totalmente o in parte i costi della lotta.⁶⁵

² ...⁶⁶

³ La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute alle epizootie fortemente contagiose.⁶⁷

Art. 31a⁶⁸ Finanziamento di programmi di lotta contro le epizootie

¹ Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizootie.

⁶¹ Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1347; FF **1996** IV 1).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁶⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU **1977** 1187; FF **1975** II 105). Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

² Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l'indennità per le prestazioni fornite da terzi nell'ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi computabili, l'importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l'importo dell'indennità per le prestazioni di terzi.

³ Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l'economia.

⁴ L'USAV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.

Art. 32 Indennità per perdita di animali

¹ Vengono versate indennità per perdite di animali quando:

- a. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia;
- b. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità;
- c. vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia;
- d. vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.⁶⁹

^{1bis} Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.⁷⁰

² Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica.

³ Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione.

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

rt. 33⁷¹ Indennità in casi speciali

¹ I Cantoni possono versare indennità anche se queste ultime non sono previste dalla Confederazione. L'articolo 36 è applicabile per analogia.⁷²

² I Cantoni possono pagare indennità per la perdita di animali, che, con l'autorizzazione del veterinario cantonale, si trovano temporaneamente all'estero, per l'alpeggio o scopi analoghi, e i cui proprietari sono domiciliati nella Svizzera. L'articolo 36 è applicabile per analogia.

Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità

¹ L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizootia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizootie.

² Nessuna indennità è pagata segnatamente:

1. per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore;
2. per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili;
3. per gli animali da macello di provenienza estera;
- 4.⁷³ ...
5. per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento;
6. per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione.

³ ...⁷⁴

Art. 35 Premi per la selvaggina

Per la distruzione della selvaggina ordinata dall'autorità allo scopo di evitare la propagazione di una epizootia, i Cantoni possono pagare premi.

Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione

¹ In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi.

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

⁷³ Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁷⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

² I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1.

³ Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario.

⁴ L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili.

Art. 37⁷⁵

Art. 38⁷⁶ Riduzione, diniego e restituzione di contributi

¹ I contributi possono essere ridotti o negati qualora l'avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.

² Se i presupposti per l'assegnazione di contributi non sono più adempiuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

³ I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

Art. 39 e 40⁷⁷

Art. 41⁷⁸

Art. 42⁷⁹ Ricerca, diagnosi, vaccini⁸⁰

¹ La Confederazione:

- a. si procura per la ricerca le basi scientifiche necessarie all'applicazione della presente legge; può affidare simili compiti a specialisti e istituti che non fanno parte dell'amministrazione federale;

⁷⁵ Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1980, con effetto dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4237; FF **2003** 3930).

⁷⁷ Abrogati dal n. I della LF del 20 giu. 1980, con effetto dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469).

⁷⁸ Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1975, con effetto dal 1° lug. 1977 (RU **1977** 1187; FF **1975** II 105).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

- b.⁸¹ gestisce l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizootie fortemente contagiose;
- c. designa il laboratorio nazionale di riferimento per la sorveglianza della diagnosi di un'epizootia; può affidare questo compito a laboratori che non fanno parte dell'amministrazione federale;
- d. accorda ai laboratori l'autorizzazione per la diagnosi nel quadro della lotta contro le epizootie;
- e. può prescrivere determinati metodi di esame per la diagnosi di epizootie;
- f.⁸² può procurarsi vaccini contro le epizootie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto;
- g.⁸³ può gestire banche di vaccini.

² Il Consiglio federale può affidare all'IVI anche altri compiti in materia di lotta contro le epizootie.

³ L'IVI può offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d'esecuzione dell'IVI;
- b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.⁸⁴

Art. 43⁸⁵

Art. 44 Casse di assicurazione del bestiame

Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura sia permesso, nei casi di epizootie, di completare le indennità cantonali previste nel presente capo mediante prestazioni delle casse di assicurazione del bestiame o di altri istituti assicurativi pubblici o privati.

Art. 45 Restituzione

¹ Può essere chiesta la restituzione delle indennità indebitamente riscosse.⁸⁶

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁸² Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁸³ Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁸⁴ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

⁸⁵ Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1980, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 1 469).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 1 469).

² Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui gli organi competenti ne hanno avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto.⁸⁷

³ Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.⁸⁸

Va.⁸⁹ Contributi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Art. 45a

¹ In relazione alle misure di eliminazione ordinate in situazioni straordinarie, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

² I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di pollame, nonché ai macelli.

³ Il Consiglio federale definisce l'importo dei contributi per animale. Nel far ciò tiene conto dello sviluppo delle possibilità di riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale e adegua i contributi di conseguenza.

⁴ I contributi ai macelli sono versati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono stati eliminati in stabilimenti di eliminazione riconosciuti. Il macello deve attestarli sulla scorta di contratti ed esibendo le fatture degli stabilimenti di eliminazione.

⁵ La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell'articolo 48 della legge del 29 aprile 1998⁹⁰ sull'agricoltura.

Vb.⁹¹ Sistemi d'informazione

Art. 45b Banca dati sul traffico di animali

¹ Per la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali è gestita una banca dati sul traffico di animali.

⁸⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 26 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

⁸⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 26 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

⁸⁹ Introdotto dall'all. n. 8 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁹⁰ RS **910.1**

⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, art. 45b cpv. 4 dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 5749; **2021** 680; FF **2019** 3451).

² La banca dati sul traffico di animali contiene i dati sugli animali e sul traffico di animali secondo gli articoli 14, 15a e 16.

³ La gestione della banca dati sul traffico di animali è finanziata per il tramite degli emolumenti versati dai detentori di animali e da altre persone tenute al versamento di emolumenti. Il Consiglio federale determina l'importo degli emolumenti e chi è tenuto a versarli.

⁴ I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettera a per i propri compiti d'esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Gli accessi in linea a dati cantonali sono disciplinati dal diritto cantonale.

Art. 45c Altri sistemi d'informazione: gestione e finanziamento

¹ L'USAV gestisce altri sistemi d'informazione per sostenere l'esecuzione della legislazione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari nonché per valutare i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione, in particolare:

- a. il sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione;
- b. i sistemi d'informazione per il trattamento dei dati relativi all'importazione di animali e prodotti animali.

² I sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sono parte del sistema d'informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all'UFAG e all'USAV, finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile.

³ I costi di gestione del sistema d'informazione di cui al capoverso 1 lettera a sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze che consentono l'accesso al sistema d'informazione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'assunzione dei costi per gli altri sistemi d'informazione; in particolare può prevedere che i Cantoni contribuiscano finanziariamente ai sistemi d'informazione che utilizzano per i loro compiti d'esecuzione.

Art. 45d Altri sistemi d'informazione: contenuto e trattamento dei dati

¹ I sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b contengono dati personali, compresi dati sui provvedimenti amministrativi e sulle sanzioni penali.

² Nell'ambito dei loro compiti legali, le persone e i servizi indicati di seguito possono trattare i dati in linea nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b:

- a. l'USAV e l'UFAG, per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;

- b. l'UDSC⁹², per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile in relazione al trasporto di merci verso o dal territorio doganale svizzero;
- c. le autorità cantonali d'esecuzione e i terzi incaricati di compiti di esecuzione, per adempiere i loro compiti nel rispettivo ambito di competenza.

³ Il Consiglio federale può prevedere che altri servizi federali, nell'ambito dei loro compiti legali, possano richiamare in linea i dati registrati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b.

⁴ I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettera a per i propri compiti d'esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Gli accessi in linea a dati cantonali sono disciplinati dal diritto cantonale.

Art. 45e Dati relativi ai controlli

¹ Ogni persona può consultare i dati relativi ai controlli e ai risultati riguardanti la sua azienda e i suoi animali.

² Il detentore di animali da reddito può autorizzare l'USAV a trasmettere a terzi i dati sulla protezione degli animali riguardanti i suoi animali da reddito e i dati sulla sua produzione primaria.

Art. 45f Disposizioni d'esecuzione

Per la banca dati sul traffico di animali e i sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b, il Consiglio federale disciplina:

- a. le strutture e i cataloghi dei dati;
- b. le responsabilità relative al trattamento dei dati;
- c. i diritti di accesso, segnatamente la portata degli accessi in linea;
- d. il collegamento dei sistemi d'informazione tra di loro e con altri sistemi di informazione gestiti sulla base del diritto pubblico;
- e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
- f. la collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento del sistema d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettera a;
- g. l'obbligo di conservazione e di distruzione dei dati;
- h. l'archiviazione dei dati.

⁹² La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

VI. Disposizioni penali⁹³

Art. 46⁹⁴

Art. 47⁹⁵ Contravvenzioni e delitti

¹ Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁹⁶, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10–12, 20, 24, 25 e 27.

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

Art. 48⁹⁷ Contravvenzioni

¹ È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.

² È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 48a⁹⁸ Violazione di una decisione

È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una decisione pronunciata nei suoi confronti sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 48b⁹⁹ Infrazioni commesse nell'azienda

Le disposizioni relative alle infrazioni commesse nell'azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁰⁰ sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

⁹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 126 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁹⁴ Abrogato dall'all. n. 126 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

⁹⁶ RS **311.0**

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

⁹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU **1977** 1187; FF **1975** II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

¹⁰⁰ RS **313.0**

Art. 49 Pagamento delle tasse eluse

L'autore¹⁰¹ può essere, inoltre, condannato al pagamento delle tasse eluse.

Art. 50 e 51¹⁰²**Art. 52**¹⁰³ Perseguimento penale

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

² L'USAV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005¹⁰⁴ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009¹⁰⁵ sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'UDSC.¹⁰⁶

³ Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'UDSC.¹⁰⁷

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012¹⁰⁸ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005¹⁰⁹ sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 2014¹¹⁰ sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986¹¹¹ sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991¹¹² sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.¹¹³

¹⁰¹ Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰² Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

¹⁰³ Nuovo testo giusta l'all. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 3095; FF **2011** 6219).

¹⁰⁴ RS **631.0**

¹⁰⁵ RS **641.20**

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I 34 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 2743).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I 34 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 2743).

¹⁰⁸ RS **453**

¹⁰⁹ RS **455**

¹¹⁰ RS **817.0**

¹¹¹ RS **922.0**

¹¹² RS **923.0**

¹¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 249; FF **2011** 5017).

VII. Disposizioni esecutive, finali e transitorie

Art. 53 Competenze del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.¹¹⁴

^{1bis} Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.¹¹⁵

² Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

³ Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.¹¹⁶

Art. 53a¹¹⁷ Recepimento di prescrizioni e di norme internazionali armonizzate

¹ Nell'emanare disposizioni, il Consiglio federale tiene conto di direttive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale.

² Nell'ambito della presente legge, il Consiglio federale può dichiarare applicabili determinate prescrizioni e norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. Può autorizzare l'Ufficio federale di veterinaria ad adeguare aspetti tecnici d'importanza minore alle prescrizioni e norme dichiarate applicabili.

³ Il Consiglio federale può eccezionalmente stabilire una modalità di pubblicazione particolare delle prescrizioni e norme dichiarate applicabili e decidere di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali.

Art. 53b¹¹⁸ Collaborazione internazionale

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale.

² Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell'Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

¹¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012 (RU 2013 907; FF 2011 6259). Nuovo testo giusta l'all. n. 41 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

¹¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

¹¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

¹¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Art. 54 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliери riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.¹¹⁹

^{1bis} Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.¹²⁰

^{1ter} Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.¹²¹

² Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell'interno (DFI)¹²².

Art. 54a¹²³**Art. 55** Procedura disciplinare

Indipendentemente dall'avvio o dall'esito di un procedimento penale, la competente autorità cantonale può punire disciplinarmente funzionari che hanno violato prescrizioni di polizia delle epizootie.

Art. 56 Tasse

¹ Il Consiglio federale stabilisce le tasse per gli esami, le visite, le autorizzazioni e i controlli effettuati al confine e nel Paese.

² Le tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre materie animali al confine e per l'esame di prodotti conformemente all'articolo 27 capoverso 3 sono destinate a coprire le spese cagionate alla Confederazione dall'applicazione della presente legge.

³ I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.¹²⁴

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹²⁰ Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹²¹ Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹²² Nuova espr. giusta il n. I 29 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹²³ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015). Abrogata dall'all. 2 n. 6 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4237; FF **2003** 3930).

Art. 56a¹²⁵ Tassa di macellazione

¹ Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.¹²⁶

² Il Consiglio federale determina le tasse tenendo conto del valore di macellazione, graduandole a seconda della categoria di animali. Disciplina la riscossione.

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per indennizzare i Cantoni per l'esecuzione del programma nazionale di sorveglianza di cui all'articolo 57a.¹²⁷

Art. 57¹²⁸ Competenze dell'USAV

¹ L'USAV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico.

² Esso può in caso di urgenza:

- a. emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un'epizootia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
- b.¹²⁹ ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizootia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.¹³⁰

³ L'USAV:

- a. assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali;
- b.¹³¹ promuove la prevenzione delle epizootie; in particolare realizza progetti e altre attività finalizzati al rafforzamento della salute degli animali nonché al riconoscimento precoce e alla sorveglianza delle epizootie;
- c.¹³² insieme ai Cantoni definisce ogni anno un programma nazionale di sorveglianza degli effettivi di animali svizzeri.

¹²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2008** 2269, **2013** 943; FF **2006** 5815).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4237; FF **2003** 3930).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

¹³² Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU **2003** 4237; FF **2003** 3930). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

⁴ Per il programma nazionale di sorveglianza, d'intesa con i Cantoni determina le aziende che devono essere da questi controllate e le epizoozie per le quali gli animali devono essere esaminati. Fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.¹³³

Art. 57a¹³⁴ Indennità per l'esecuzione del programma nazionale di sorveglianza

¹ Per le prestazioni di cui all'articolo 57 capoversi 3 lettera c e 4 i Cantoni sono indennizzati con un importo forfettario a parziale copertura dei costi per l'esecuzione del programma nazionale di sorveglianza.

² L'indennità è versata entro i limiti dei crediti stanziati. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di ripartizione delle indennità tra i singoli Cantoni e determina la procedura per il versamento.

Art. 58 Prescrizioni militari

Le prescrizioni federali concernenti gli animali adoperati o condotti in corsi militari, manovre o chiamate di truppe sono riservate.

Art. 59 Emanazione di prescrizioni cantonali

¹ Nella misura in cui l'esecuzione della presente legge esige disposizioni complete cantonali, i Cantoni sono tenuti a emanarle e possono provvedervi per via di ordinanza.

² Se un Cantone non emana per tempo le disposizioni necessarie, esse saranno provvisoriamente emanate, in sua vece, dal Consiglio federale.

Art. 59a¹³⁵ Sostituzione

¹ Il DFI emana, in luogo dei Cantoni che non vi hanno provveduto, le disposizioni d'obbligatorietà generale che sono necessarie secondo il diritto federale per la lotta contro le epizoozie.

² L'USAV dispone, in luogo degli organi esecutivi cantonali che non vi hanno provveduto, le misure necessarie nel singolo caso.

Art. 59b¹³⁶ Opposizione

¹ Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione.

¹³³ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5749; FF **2019** 3451).

¹³⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, il cpv. 2 dal 1° nov. 2022 (RU **2020** 5749; **2022** 486; FF **2019** 3451).

¹³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469).

¹³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

² L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

³ Il termine di opposizione è di dieci giorni.

Art. 60¹³⁷ Comunicazione

I Cantoni comunicano le disposizioni d'esecuzione al DFI.

Art. 61 Entrata in vigore, abrogazione del diritto precedente

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

² Alla stessa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie a essa, segnatamente la legge federale del 13 giugno 1917¹³⁸ sulle misure per combattere le epizootie e la legge federale del 28 settembre 1962¹³⁹ concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.

³ Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validità.

Art. 62¹⁴⁰

Art. 62a¹⁴¹ Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012¹⁴² sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue:

...¹⁴³

Data dell'entrata in vigore:

art. 53 cpv. 1: 1° gennaio 1967¹⁴⁴

le altre disposizioni: 1° gennaio 1968¹⁴⁵

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

¹³⁸ [CS 9 264; RU 1950 II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, 1954 455 n. I 1 857 art. 1 cpv. 1, 1956 142 art. 1 1299, 1959 622]

¹³⁹ [RU 1963 189]

¹⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Abrogato dall'all. n. 8 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

¹⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

¹⁴² RS 453

¹⁴³ La mod. può essere consultata alla RU 2013 907.

¹⁴⁴ Art. 1 cpv. 2 DCF del 16 dic. 1966.

¹⁴⁵ Art. 1 DCF del 15 dic. 1967 (RU 1967 2092).

